

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL'ENERGIA

REGIONE BASILICATA

Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche
23BG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 23BG.2022/D.01102

DEL 11/10/2022

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Piattaforma integrata per attività di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rottami metallici ferrosi e non ferrosi nell'area industriale di Ferrandina (MT) - Proponente: AURORA ECOLOGIA S.R.L. - Ferrandina (MT). Autorizzazione alla realizzazione della modifica sostanziale ed all'esercizio. Modifica e sostituzione della D.D. n. 23BG.2022/D.00926 del 07.09.2022.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. 2 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale*";
- la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998, recante "*Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale*";
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante "*Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- la Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016 recante "*Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata*", modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1 e con la Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1;
- la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante "*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*";
- la D.G.R. n. 63 del 9 febbraio 2021 recante "*Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" – Approvazione*", con cui è stato approvato ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 29/2019 il Regolamento in oggetto;
- il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante "*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 – Serie speciale;
- la D.G.R. n. 202200174 del 30 marzo 2022 recante "*Regolamento regionale "Controlli interni di regolarità amministrativa" - Approvazione*";
- il Regolamento 05.05.2022, n. 1, recante "*Controlli interni di regolarità amministrativa*";

RICHIAMATE

le Delibere di Giunta Regionale:

- n. 219 del 19.03.2021, recante "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale";
- n. 750 del 06.10.2021, recante "Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale";
- n. 775 del 06.10.2021, recante "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale";
- n. 904 del 12.11.2021, avente ad oggetto "Regolamento regionale recante modifiche all'articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione";
- n. 905 del 12.11.2021, avente ad oggetto "Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione";
- n. 202200257 del 11.05.2022, recante "D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma", con la quale è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia l'ing. Roberto Tricomi;
- n. 202200023 del 21.01.2022, avente ad oggetto "Dirigente regionale a tempo indeterminato. Conferimento incarico", con la quale è stato nominato Dirigente dell'Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche l'ing. Canio Sileo;

VISTI:

- la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- la Legge del 31.12.2009 n. 196 (e s.m.i.), avente ad oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- l'allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" concernente le modalità della sperimentazione, così come modificato per l'esercizio 2018;

- la D.C.R. n. 390 del 23.05.2022, avente ad oggetto "Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024 - Approvazione";
- la L.R. del 31.05.2022, n. 9, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2022";
- la L.R. del 31.05.2022, n. 10, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024";
- la D.G.R. n. 314 del 01.06.2022, recante "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024";
- la D.G.R. n. 315 del 01.06.2022, recante "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024";
- la D.G.R. n. 326 del 10.06.2022, avente ad oggetto "Disegno di legge: Collegato alla legge di stabilità regionale 2022. – Approvazione";
- la D.G.R. n. 358 del 17.06.2022, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata 2022-2024. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 359 del 17.06.2022, avente ad oggetto "Prima variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 439 del 08.07.2022, avente ad oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 499 del 28.07.2022, avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - art. 3 comma 4 D.Lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024";
- la D.G.R. n. 500 del 28.07.2022, avente ad oggetto "Terza variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 526 del 10.08.2022, avente ad oggetto "Quarta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 591 del 08.09.2022, avente ad oggetto "Quinta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

VISTI:

- il D.lgs. 14.03.2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 540 del 19.07.2021, recante "Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa per il trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 – Ridefinizione modello organizzativo";
- la D.G.R. n. 265 del 11.05.2022, recante "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022";

PREMESSO E RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante "Norme in materia ambientale", con riferimento alla Parte Quarta recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"; in particolare l'art. 208, comma 1, I parte, in cui si riporta: *"I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica[...]";*
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006" e s.m.i.;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15.07.2003, avente ad oggetto: *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179";*
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020, avente ad oggetto *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006";*
- il D.M Ambiente 17 dicembre 2009, concernente l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art.14 bis del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni dalla L. n. 102/2009;

- la Legge 2 novembre 2019 n. 128 che con l'art. 14 bis modifica ed integra la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) contenuta nell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. n. 152/2006". Revisione gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - **Linee Guida SNPA 41/22**;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118 recante "Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure";
- la D.G.R. n. 471 del 08.04.2011 (e s.m.i.), relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;
- il D.P.R. n. 227 del 19.10.2011, recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, ...";
- la L. n. 447/1995, recante "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 01.03.1991, recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi e nell'ambiente esterno";
- il D.P.C.M. 14.11.1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- le DD.GG.RR. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico di Basilicata (C.R.I.A.B.) in merito alle linee guida regionali per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni per i nuovi impianti industriali;
- le Linee Guida Generali odori – Regione Lombardia;
- il Documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi" approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n. 38 del 03.10.2018;
- la Legge Regionale del 23 settembre 2021, n. 39, recante "Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene";
- la Legge Regionale 16 novembre 2018, n. 35, recante "Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – norme in materia ambientale e della Legge 27 marzo 1992, n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", con la quale sono state disciplinate le attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- la Delibera di Consiglio Regionale 30.12.2016 n. 568 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), come proposto con la D.G.R. n. 961/2016 ed emendato nel testo;

PRESO ATTO

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 (Competenze della Regione), comma 1, lettere i) e j), della L.R. 16.11.2018, n. 35, sono di competenza della Regione Basilicata, l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;

VISTE:

- la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera - Area V Tutela del Territorio n. **1413** del **25.06.2015**, avente ad oggetto "D.lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 art. 208 – Ditta AURORA ECOLOGIA s.r.l. – Progetto per la costruzione e l'esercizio di una piattaforma integrata per attività di recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), da realizzarsi nella zona industriale di Ferrandina (MT). – Approvazione progetto e autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell'impianto";
- la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera – Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente n. **1519** del **26.09.2016**, avente ad oggetto "D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 208 – Ditta AURORA ECOLOGIA s.r.l. – Autorizzazione all'esercizio di una piattaforma integrata per attività di recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ubicata nella zona industriale di Ferrandina (MT). – Integrazione codici C.E.R.";
- la Determinazione Dirigenziale n. **23AA.2021/D.00001** del **10.01.2021**, avente ad oggetto: "L.R. n. 35/2018 – D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – **Autorizzazione alle modifiche non sostanziali** (diversa destinazione d'uso delle aree esterne ed incremento della capacità

di trattamento dei rifiuti nella misura del 20%) della piattaforma integrata per attività di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rottami metallici ferrosi e non ferrosi, ubicata in via Basentana Vecchia sn, zona industriale di Ferrandina (MT) - ditta AURORA ECOLOGIA s.r.l.”;

- la Determinazione Dirigenziale n. **23AB.2021/D.00384** del **27.04.2021** della Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità, recante *“D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II -Fase di SCREENING- **Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A** relativamente al Progetto di ampliamento dei rifiuti trattabili, e non delle superfici, di una piattaforma integrata per attività di recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rottami metallici ferrosi e non ferrosi, per quantitativi superiori a 10 t/g mediante razionalizzazione degli spazi ed implementazione tecnologica dell’impianto- zona industriale di Ferrandina (MT) – proponente: Aurora Ecologia S.r.l.”;*

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. **23BG.2022/D.00926 del 07.09.2022**, avente ad oggetto: *“Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Piattaforma integrata per attività di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rottami metallici ferrosi e non ferrosi nell’area industriale di Ferrandina (MT) - Proponente: AURORA ECOLOGIA S.R.L. - Ferrandina (MT). Autorizzazione alla realizzazione della modifica sostanziale ed all’esercizio”,* con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per l’ampliamento dei quantitativi trattabili presso la piattaforma integrata di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rottami metallici ferrosi e non ferrosi, sita nella zona industriale Val Basento nel comune di Ferrandina (MT), individuata in Catasto al foglio 72 particella 743, di proprietà della ditta AURORA ECOLOGIA s.r.l.;

ATTESO che con la nota prot. n. 54 del 20.09.2022, acquisita in pari data al protocollo direzionale e registrata al n. 0028413/23BG, la società **Aurora Ecologia s.r.l.** ha avanzato una richiesta di rettifica della citata **D.D. n. 23BG.2022/D.00926 del 07.09.2022**, per alcune imprecisioni in essa presenti;

RIBADITO che, dalla documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente nella fase di prima istanza, emerge quanto segue:

la società AURORA ECOLOGIA S.R.L., con sede legale ed operativa in via Basentana vecchia s.n.c, Zona Industriale Val Basento del Comune di Ferrandina (MT), esercisce un impianto di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) di materiali ferrosi e non ferrosi provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e rottami ferrosi, in forza delle Autorizzazioni, in procedura ordinaria, rilasciate dalla Provincia di Matera con D.D. n. 1413 del 25.06.2016 e D.D. n. 1519 del 26.09.2016, e successiva Autorizzazione Unica per variante non sostanziale rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 23AA.2021/D.00001 del 10.01.2021.

La società proponente è, attualmente, autorizzata alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) delle tipologie come riportato nelle tabelle seguenti:

Tipologia DM 5/2/98 DM 186/06	CODICE C.E.R.	MESSA IN RISERVA		RECUPERO TON/ANNO	ATTIVITA' DI RECUPERO E RIUTILIZZO
		Stoccaggio istantaneo tonnellate	Stoccaggio annuo tonnellate		
5.6	16.02.14 - 16.02.16 - 20.01.36 - 20.01.40	360	600	600	R4 - R13 conforme al punto 5.6.3
5.16	16.02.14 - 16.02.16 - 20.01.36	360	600	600	R4 - R13 conforme al punto 5.16.3
5.19	16.02.14 - 16.02.16 - 20.01.36	120	200	200	R4 - R13 conforme al punto 5.19.3
5.1	16.01.17 - 16.01.18 - 16.01.22	60	100	100	R4 - R13 conforme al punto 5.1.3
5.8	17.04.11	30	50	50	R4 - R13 conforme al punto 5.8.3
3.1	12.01.01 - 12.01.02 - 16.01.17 - 20.01.40 - 19.12.02 - 17.04.05	300	500	500	R4 - R13 conforme al punto 3.1.3
3.2	12.01.03 - 12.01.04 - 20.01.40 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.10.02 - 17.04.01 - 17.04.02 - 17.04.03 - 17.04.06 - 17.04.07	270	450	450	R4 - R13 conforme al punto 3.2.3
Totale		1.500	2.500	2.500	

DESCRIZIONE	CODICE C.E.R.	MESSA IN RISERVA		
		Stoccaggio istantaneo tonnellate	Stoccaggio annuo tonnellate	
Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo	19.10.01 19.10.02 19.10.06	500	800	Messa in riserva
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, tritrazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	19.12.02 19.12.03 19.12.04 19.12.05 19.12.06 19.12.12	500	800	Messa in riserva
Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	16.02.14 16.02.16	400	700	Messa in riserva
Totale		1.400	2.300	

Con tale proposta progettuale, la società AURORA ECOLOGIA s.r.l. richiede l'aumento dei quantitativi dei rifiuti da gestire senza ampliare le superfici dell'impianto esistente, ma solo razionalizzando gli spazi di lavoro al fine di potenziarne i servizi esistenti.

In particolare, la società intende aggiungere nuove attrezzature per la riduzione volumetrica e la separazione dei materiali al fine di poter aumentare la capacità dell'impianto e passare dalle attuali 2.500 t/anno a 20.100 t/anno, come riportato nell'**allegato 1** (tabella gestione rifiuti) del presente provvedimento.

Il layout planimetrico dell'impianto non subirà ampliamenti o modifiche sostanziali, ma solo una redistribuzione degli spazi ed una suddivisione delle zone dedicate al ciclo produttivo.

Nell'impianto, attualmente, sono presenti:

- un capannone di 900 m² che ospita anche gli uffici dell'azienda, disposti su due livelli e di superficie pari a 90 m²;
- una tettoia, aperta su due lati, di circa 300 m²;
- n. 4 locali chiusi con superficie complessiva di 216 m², di cui 54 m² adibiti ad officina e deposito ricambi e la rimanente parte destinata a deposito temporaneo;
- 1.000 m² di superficie destinata a parcheggi;
- 3.500 m² di area a verde;
- 3.500 m² di area pavimentata ed a servizio dell'attività;
- la restante superficie è destinata per la viabilità interna e per i depuratori delle acque meteoriche ed agli spazi accessori.


A seguito della razionalizzazione degli spazi esterni, proposta da progetto, le aree saranno così suddivise:

- settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi di 945 m²;
- settore di messa in sicurezza di 90 m²;
- settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili di 100 m²;

- settore di frantumazione delle carcasse di 265 m²;
- settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche di 60 m²;
- settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili di 160 m²;
- settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili di 60 m²;
- settore di conferimento e di stoccaggio dei rifiuti prima del trattamento di 200 m²;
- viabilità e recinzioni mq 200 m²;

L'impianto, inoltre, sarà dotato dei seguenti macchinari:

- sistema di pesatura;
- apparecchiatura di controllo di radioattività;
- carrelli elevatori omologati e revisionati;
- caricatori semoventi, omologati e revisionati;
- mezzi di trasporto dotati di gru oleodinamica ed autocarri, autorizzati alla gestione dei rifiuti;
- impianto per la riduzione volumetrica e la separazione dei metalli ferrosi e non ferrosi.



Le attività di gestione dei rifiuti della ditta Aurora Ecologia s.r.l. consistono in:

- raccolta, messa in sicurezza e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose (R.A.E.E.);
- raccolta e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, quali materiali metallici ferrosi e non ferrosi.

Dopo le verifiche, la pesatura e l'accettazione in ingresso, i rifiuti subiscono le seguenti fasi del processo di lavorazione:

- una fase manuale, consistente nella selezione dei materiali e successiva eliminazione manuale di cavi elettrici, batterie, toner ed altri elementi recuperabili;
- una fase meccanica consistente nella riduzione volumetrica e successiva frantumazione.

Nello specifico, i rifiuti in entrata saranno stoccati nelle aree indicate in planimetria (**allegato 2**).

Attuale esercizio dell'impianto

I materiali trattati, suddivisi per gruppi omogenei, vengono lavorati all'interno dell'opificio, provvisto di superficie impermeabile, in apposite aree dedicate allo smontaggio e messa in sicurezza e quindi dislocati all'interno di cassoni in ferro o p.v.c., in base alla tipologia del materiale, verso la linea di frantumazione prima e le tettoie di stoccaggio in seguito.

In particolare, tramite un nastro trasportatore, il materiale da trattare viene convogliato verso un primo mulino a martelli, modello Z24/1000, dove avviene una prima frantumazione con dimensione dei frammenti da $\Phi 80$ mm; il mulino è dotato di cabina di insonorizzazione per la diminuzione delle emissioni sonore prodotte.

Il materiale in uscita dal mulino cade, per gravità, su un vibro-trasportatore magnetico che, tramite vibrazioni, distribuisce omogeneamente il materiale sul tappeto trasportatore per facilitarne la successiva rimozione dei componenti ferrosi con l'ausilio di un deferrizzatore a nastro-elettromagnete; il materiale ferroso rimosso viene stoccato in un cassone di raccolta, mentre il materiale deferrizzato viene trasportato, tramite un nastro in gomma, ad un secondo mulino a martelli z16 che ne riduce ulteriormente le dimensioni a 20-30 mm. Un successivo nastro trasporta il materiale ad una turbina-separatore, modello Ghibli 754 da 75 kW che, conferendo al materiale una forma sferica, ne agevola la separazione tramite vaglio circolare $\Phi 900$ mm, dotato di griglie di selezione. Il materiale vagliato (< 1 mm) viene trasportato ad un separatore densimetrico – SA600 – che seleziona i materiali in base al loro peso specifico, dividendo così la plastica dai metalli non ferrosi; i materiali plastici vengono trasferiti con nastro trasportatore ad una vite senza fine che li riversa all'interno di un big- bag di stoccaggio, mentre i metalli non ferrosi cadono direttamente in un cassone di raccolta.

Futuro esercizio dell'impianto

Con la razionalizzazione del processo produttivo di cui all'istanza presentata, la nuova composizione dell'impianto consisterà, essenzialmente, nell'eliminazione del secondo mulino a martelli z 16, poiché produce un'inutile ulteriore riduzione volumetrica del materiale deferrizzato; esso sarà sostituito da un granulatore a lame che tratterà solo una percentuale compresa tra il 2 ed il 10% del materiale; tale frazione sarà essenzialmente costituita da avvolgimenti in rame per l'ottenimento di materia prima seconda, mentre la frazione più cospicua rinveniente dal primo mulino (90% circa) verrà separata con due calamite, una per i metalli ferrosi ed una per le componenti non ferrose, ottenendo, senza alcuna altra lavorazione, materiale commercializzabile tal quale: da tale modifica si avrà il potenziale notevole incremento delle quantità lavorabili. Inoltre, tra il granulatore ed il polverizzatore verrà posto un zig-zag che, per gravità, separerà la frazione metallica più pesante, conducendo al polverizzatore solo i granuli di rame ed i residui di plastica ed alluminio.

Anche il nastro di carico esistente che alimenta il secondo mulino z 16 non avrà più utilità e verrà sostituito da due nastri più piccoli con tapparelle in gomma, invece che metalliche.

Infine si aggiungerà, fuori linea, al fine di ottenere rame certificabile come materia prima seconda, un altro separatore densimetrico da utilizzare, solo in caso di necessità, per eliminare residui di plastica ed inerti.

Alle lavorazioni in impianto si aggiungerà una più specifica ed attenta fase di selezione esterna con l'impiego di ulteriori due automezzi di sollevamento con i quali si opererà una prima eventuale riduzione dei rottami e sarà più facile gestire gli spazi disponibili; essi saranno dotati di attrezzatura intercambiabile, con cesoia installabile sul braccio meccanico di uno dei due.

RITENUTO

necessario dover accogliere la richiesta avanzata dalla ditta Aurora Ecologia s.r.l., con la nota prot. n. 54 del 20.09.2022, acquisita in pari data al protocollo direzionale e registrata al n. 0028413/23BG, e, pertanto, di dover procedere alla modifica e sostituzione della più volte richiamata **D.D. n. 23BG.2022/D.00926 del 07.09.2022;**

PRECISATO

che la presente autorizzazione sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e domestici di cui all'articolo 124 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione di cui all'articolo 216 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);

ATTESO

che la pubblicazione del presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

CONSIDERATO

che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza dei Dirigenti Regionali;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di **STABILIRE** che il presente provvedimento annulla e sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. **23BG.2022/D.00926 del 07.09.2022**, avente ad oggetto: "Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Piattaforma integrata per attività di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rottami metallici ferrosi e non ferrosi nell'area industriale di Ferrandina (MT) - Proponente: AURORA ECOLOGIA S.R.L. - Ferrandina (MT). Autorizzazione alla realizzazione della modifica sostanziale ed all'esercizio";
2. di **ADOTTARE**, in sostituzione della stessa, la **presente determinazione di Autorizzazione Unica**, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e dell'art. 5, comma 1, lettere i) e j), della L.R. 16.11.2018, n. 35, alla società **AURORA ECOLOGIA S.r.l.** (sede legale/operativa in Ferrandina (MT) alla via Basentana Vecchia s.n.c. – zona industriale - cap. 75013-C.F./P.I. 01222110775) *per il "Progetto di ampliamento dei quantitativi trattabili di una piattaforma integrata per attività di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rottami metallici ferrosi e non ferrosi per quantitativi superiori a 10 t/giorno mediante razionalizzazione degli spazi ed implementazione tecnologica dell'impianto sito nella zona industriale di Ferrandina (MT)",* individuata in Catasto al foglio 72 particella 743, della superficie complessiva pari a 9.000 m² e con una capacità massima di messa in riserva (R13) e recupero (R4-R12) di **20.100 ton/anno** di rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rottami metallici ferrosi e non ferrosi, con l'obbligo di gestire l'impianto:
 - nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente, in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni in atmosfera, rumore, dell'igiene, della sicurezza degli ambienti di lavoro e della prevenzione incendi;
 - in conformità al progetto approvato ed alle **prescrizioni** di seguito riportate:

REALIZZAZIONE OPERE

1. **Osservare**, in fase di realizzazione e di esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, tutte le **prescrizioni riportate nel presente provvedimento autorizzatorio ed in conformità al progetto presentato ed approvato**;
2. realizzare la modifica dell'impianto di messa in riserva e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, in conformità alle prescrizioni contenute nella sopra citata D.D. n. 23AB.2021/D.00384 del 27.04.2021, evitando di coinvolgere zone naturali limitrofe a quelle interessate dall'intervento e ponendo in essere ogni misura di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto;
3. **si dovrà dare comunicazione** della data di **messa in esercizio** e di quella di **messa a regime dello stabilimento modificato, almeno tre (3) giorni prima**, alla Regione Basilicata - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, al Comune di Ferrandina, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

GESTIONE ATTIVITA'

4. la società AURORA ECOLOGIA S.r.l. dovrà gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel Settore, in particolare della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e del D.M. 05.02.1998 (e s.m.i.), tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli adempimenti per la tenuta dei registri di carico/scarico e trasporto dei rifiuti ovvero degli analoghi obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità (Rentri);
5. nel rispetto dei principi definiti dall'art. 179 del D.lgs. n. 152/2006, la Società dovrà destinare in maniera prioritaria al recupero della materia, i rifiuti conferiti allo stabilimento che presentano caratteristiche adeguate per il recupero;

6. la gestione dei rifiuti, in particolare i quantitativi, i codici EER e le modalità di stoccaggio e di trattamento, deve effettuarsi in conformità a quanto indicato nell'**Allegato n. 1** (tabella gestione rifiuti) e dovrà avvenire nelle relative aree dedicate (**Allegato n. 2** - planimetria generale impianto);
7. nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico/scarico devono essere riportate le specifiche operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) svolte come indicate da progetto e dal presente provvedimento;
8. la società dovrà mantenere costantemente attive e aggiornate le procedure di autocontrollo, da applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto del quanto previsto nel progetto e dalle norme in materia di gestione dei rifiuti. Detta procedura dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti nell'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei;
9. è obbligatorio l'uso e la conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti fino all'attuazione del nuovo e futuro sistema di tracciabilità (RENTRI); tale registro, prima del suo utilizzo, deve essere vidimato alla Camera di Commercio dove ha sede l'unità locale del produttore dei rifiuti e conservato a cura del produttore dei rifiuti per tre anni dalla data dell'ultima registrazione;
10. dovrà essere sempre possibile verificare gli stoccaggi istantanei e i quantitativi di rifiuto massimi trattati annualmente rispetto al quantitativo annuo massimo di stoccaggio e recupero autorizzati con il presente provvedimento e la conformità dei prodotti ottenuti al D.M. 05.02.1998;
11. la manutenzione, la sorveglianza ed i controlli devono essere assicurati anche nella fase post-operativa, al fine di garantire che, anche nella fase successiva alla chiusura dell'impianto, si mantengano i requisiti di sicurezza ambientali richiesti dalla normativa di settore. In merito ai parametri di sorveglianza si dovrà provvedere a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio riportato nei punti/prescrizioni successivi;

GESTIONE STABILIMENTO

12. deve essere garantita la buona efficienza e la manutenzione della recinzione lungo il perimetro della piattaforma, della barriera, dei piazzali e della viabilità, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e superficiali, dei sistemi di gestione dei rifiuti liquidi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
13. la gestione operativa dell'impianto deve essere affidata a personale qualificato, e deve essere anche assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto e munito di idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato; il personale qualificato ed adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
14. per quanto concerne la salute dei lavoratori si deve fare espresso riferimento alla normativa sulla sicurezza e prevenzione dei lavoratori nei luoghi di lavoro D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
15. le attività svolte presso l'impianto devono avvenire, con riferimento a quanto previsto nel presente provvedimento, in conformità al D.P.R. n. 151/2011 e devono attenersi a quanto indicato nel piano di emergenza interno, redatto nel rispetto delle norme sulla sicurezza
16. le operazioni di messa in riserva, di trattamento e di recupero devono essere svolte unicamente nelle aree individuate nell'elaborato grafico (Allegato n. 2 - planimetria generale impianto con indicazione stoccaggi), parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
17. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero, di dimensioni tali da permettere un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita dall'impianto;
18. lo stabilimento deve essere dotato di:
 - a) pesa per misurare il quantitativo di rifiuti;
 - b) un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, eventualmente anche portatile;
 - c) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;

- g) container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
 - h) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti, e munita di segnaletica;
 - i) un'area di emergenza, appositamente individuata, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
19. deve essere garantita la pulizia dello stabilimento sia relativamente alle componenti impiantistiche che alla viabilità ed alle aree di stoccaggio;

GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO

20. il quantitativo massimo di rifiuti che il gestore può ricevere e sottoporre ad attività di recupero all'interno dello stabilimento è di **20.100 t/anno**, i cui quantitativi e codici EER dei rifiuti sono indicati nell'**Allegato n. 1** (tabella gestione rifiuti) al presente provvedimento;
21. il gestore deve verificare, prima della presa in carico, nell'apposita area di ricezione degli stessi, la conformità dei rifiuti in ingresso alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nell'autorizzazione mediante acquisizione del formulario di identificazione/scheda Rentri, la verifica visiva e radiometrica;
22. la gestione dei RAEE deve essere conforme alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 49/2014, nonché alla recente direttiva europea 2018/849 recepita con il D.lgs. n. 118/2020;
23. per i rifiuti non pericolosi di cui l'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, in cui si prevede un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità" attraverso l'acquisizione di scheda descrittiva di omologa/giudizio di classificazione (LG SNAP Delibera n. 105/2021). Qualora, la verifica di accettabilità sia effettuata tramite acquisizione delle analisi di caratterizzazione per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso semestralmente e comunque ogni volta ci sia una modifica al processo produttivo;
24. i rifiuti aventi codice EER XX.YY.99 possono essere conferiti all'impianto solo se accompagnati da apposita scheda di identificazione o da descrizione qualitativa nelle annotazioni dei relativi formulari;
25. si ritiene opportuno prevedere tra gli elementi di valutazione anche la componente radiometrica, tenendo conto dei potenziali rischi di introduzione nel ciclo dei rifiuti, volontaria o non volontaria, di materie contenenti sorgenti o rifiuti con concentrazioni eventualmente significative di radionuclidi artificiali e/o naturali. Pertanto, anche per l'impianto in esame si potrebbero prevedere specifici controlli radiometrici sui rifiuti in ingresso, con il supporto di un Esperto Qualificato di cui al D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., al fine di garantire la radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente;
26. un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, eventualmente anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso allo stabilimento. Bisogna dare atto dell'effettuazione di tale verifica sul formulario dei rifiuti (terza e quarta copia) e sulle annotazioni del registro di carico e scarico, ovvero sulla documentazione relativa alla gestione dei rifiuti prevista dalla normativa in vigore;
27. nel caso in cui la verifica radiometrica evidenzi il ritrovamento di sorgenti radioattive, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 230/1995 come modificato dal D.lgs. n. 241/2000, deve essere applicata l'apposita procedura di gestione, predisposta dalla Società con la relazione da trasmettere almeno 15 giorni prima dell'avvio all'esercizio nella quale sia indicata anche la relativa area di stoccaggio; deve essere immediatamente avvisata l'Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri) nonché i Vigili del Fuoco, la Prefettura di Matera e l'ARPAB. La documentazione relativa ai controlli radiometrici effettuati viene archiviata dall'Azienda per 5 anni;
28. il gestore deve verificare che le Ditte che conferiscono i rifiuti siano munite della necessaria autorizzazione sia per i mezzi impiegati che per la tipologia dei rifiuti conferiti; lo scarico degli automezzi deve essere effettuato sotto il controllo del personale responsabile; lo stesso non può accettare rifiuti non previsti dalla tabella rifiuti (allegato 1) o che comunque, per stato fisico o dimensioni, pregiudichino la corretta gestione dell'impianto stesso;
29. in caso di non conformità delle caratteristiche del rifiuto e il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente e ad Arpa Basilicata, entro e non oltre 24 ore, trasmettendo in copia il formulario di identificazione, specificando i motivi per la mancata accettazione, indicando nome o ragione sociale del produttore o del detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni definite;

30. a tal proposito deve essere individuata un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
31. il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente e ad Arpa Basilicata, entro giorni 30 (trenta) dalla registrazione del primo carico dei rifiuti in ingresso, le analisi di caratterizzazione degli stessi per ogni singola tipologia. Dette analisi vanno trasmesse ogni due anni e comunque ogni volta che intervengono delle modifiche sostanziali nel processo di produzione;

STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI

32. le aree di stoccaggio dei rifiuti, così come individuate nell'**Allegato n. 2**, devono essere organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia; ognuna deve essere dotata di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati, e le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
33. i settori dello stabilimento, di dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione, devono essere opportunamente pavimentati e dotato di un sistema di raccolta di eventuali reflui che possano fuoriuscire dagli automezzi in transito;
34. i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;
35. la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'allegato VII del D.lgs. n. 49/2014, e in particolare:
 - a) le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero; nello specifico devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer;
 - b) le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. n. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
36. la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
 - a) utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b) rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - c) assicurando la chiusura degli sportelli e fissando le parti mobili;
 - d) mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - e) evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - f) utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
37. il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
38. nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
39. l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
40. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

41. per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal D.Lgs. n. 188/2008, la società presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), le quali devono rispettare, per l'attività autorizzata, quanto previsto dall'Allegato II al predetto decreto;
42. l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;
43. nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio;
44. i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
45. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
46. nelle aree destinate allo stoccaggio dei cassoni su piazzale esterno deve essere delimitata la superficie effettivamente adibita allo stoccaggio. In queste aree possono essere stoccati unicamente cassoni opportunamente dotati di sistemi di copertura, raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
47. i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e devono essere provvisti di:
 - a. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
 - b. dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - c. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
48. sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato. I contenitori, utilizzati all'interno dello stabilimento, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, tali trattamenti devono essere riportati nell'apposito registro delle manutenzioni di cui alla prescrizione n. 98;
49. i tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti, non devono superare nell'anno i 180 giorni dalla data di ricezione come previsto dal D.M. 05.02.1998; nel caso in cui per ragioni tecniche ed operative si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta specifica deroga a questo Ufficio, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto, nonché le ragioni che hanno comportato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori;
50. il recupero dei RAEE, consistente nel loro disassemblaggio ai fini del recupero delle varie componenti smontate, non produce la cessazione della qualifica di rifiuto;
51. l'eventuale deposito o stoccaggio di clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC), idrocarburi (HC) o rifiuti radioattivi, deve essere effettuato utilizzando adeguati contenitori;
52. nella "Relazione tecnico descrittiva delle modalità di stoccaggio" a pag. 6/10 si riporta che i componenti contenenti HCFC e HFC non saranno gestiti dall'azienda, i RAEE in arrivo al centro non conterranno tali tipologie di materiali – in contrasto con quanto presente nella "PLANIMETRIA AREE COPERTE - PROGETTO", dove tra i CODICI EER CONFERITI – AREA DI STOCCAGGIO I, punto I1) sono riportati il codice EER 16.02.11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC e il codice EER 20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi. Pertanto, nel caso in cui sia effettuata l'attività R13 "messa in riserva" relativamente ai rifiuti in ingresso con i codici EER 16.02.11* e EER 20.01.23*, dovranno essere osservate tutte le prescrizioni tecniche previste dal D.M. del 20 settembre 2002;
53. i condensatori con eventuali PCB e le altre frazioni non recuperabili devono essere avviati allo smaltimento;

GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

54. i rifiuti prodotti a seguito di selezione, compresi gli scarti di lavorazione e le acque di eventuale percolamento dei rifiuti stoccati, devono essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) tenendo separati i rifiuti destinati a recupero da quelli destinati a smaltimento e dovranno essere sottoposti a caratterizzazione almeno con cadenza biennale;
55. il gestore deve comunque dotarsi di apposito kit di emergenza per l'assorbimento di eventuali rilasci nelle aree di pertinenza dello stoccaggio dei rifiuti; i residui della pulizia devono essere gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), in particolare ex art. 183 c. 1 lett. bb);

56. le operazioni di disoleazione delle acque meteoriche daranno origine a miscele di olii e grassi separati dalle acque convogliate. Tali rifiuti verranno raccolti ed avviati a smaltimento con il codice CER 19.08.10*;
57. gli olii esausti utilizzati per ingranaggi e lubrificazione dei mezzi operanti in impianto. Tali rifiuti saranno preventivamente raccolti in fusti idonei (per uno stoccaggio massimo istantaneo di 500 Kg circa) e successivamente avviati a smaltimento presso impianti autorizzati con il codice CER 13.02.08*.
58. i rifiuti prodotti dall'impianto di recupero derivanti dalla separazione a monte e valle manuale e meccanica delle frazioni indesiderate presenti nel rifiuto o sfuggiti inavvertitamente durante le operazioni di accettazione in ingresso, dovranno essere depositati in idonei cassoni o piazzole con relativo cartello riportante il codice EER in attesa di raggiungere le quantità necessarie per essere inviate a recupero o smaltimento e comunque secondo le modalità e i limiti del deposito temporaneo di cui all'art. 185 bis del D.lgs. 152/2006;
59. per i rifiuti prodotti dalle attività R4 la classificazione dovrà essere effettuata dal produttore che conosce il processo tecnologico e, conseguentemente, le caratteristiche dei rifiuti originati e le sostanze dai quali gli stessi possono essere contaminati. La gestione dei rifiuti prodotti dall'Azienda deve avvenire in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. n. 152/2006, ovvero in R13 se autorizzata.
60. per i rifiuti prodotti nell'impianto, il gestore dovrà effettuare almeno con frequenza annuale la caratterizzazione chimico-fisica per:
 - a) ciascun CER avente "voce a specchio" ai fini della verifica delle caratteristiche di pericolosità ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) ciascun CER pericoloso assoluto al fine di stabilire le proprietà di pericolo ai fini della corretta gestione del rifiuto;
61. i rifiuti in uscita, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'all. C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'All. B alla Parte IV del decreto;

REQUISITI DEGLI END OF WASTE E DELLE MPS

62. per la verifica della compatibilità ambientale ai sensi del DM 05.02.1998, i prodotti MPS o EoW devono essere sottoposti a test di cessione in conformità all'Allegato 3 del predetto D.M., in conformità e rispetto al D.lgs. n. 128/2020, alle linee guide 41/2022 approvate con Delibera SNPA n. 156/2022 del 23.02.2022;
63. i materiali in uscita dall'impianto derivanti dalle operazioni di recupero R4 effettuate presso l'impianto possono essere classificati come di seguito riportato:
 - a) **end of waste** costituiti da ferro, acciaio, alluminio e loro leghe, rame e sue leghe, qualora conformi ai criteri previsti dai Regolamenti (UE) (rif.: Reg. EU n. 333/11, Reg. UE n. 715/2013);
 - b) **materie prime secondarie** costituite da altri metalli e/o altri metalli in lega (es.: zinco e leghe di zinco, piombo e leghe di piombo, stagno, etc.), nelle forme usualmente commercializzate conformi alle specifiche Nazionali (D.M. 05.02.1998 e s.m.i.), UNI ed EURO di riferimento (le norme UNI di riferimento e tutta la documentazione attestante la conformità alle norme UNI per l'ottenimento di materie prime secondarie dovrà essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza);
64. i materiali recuperati in occasione dello svolgimento delle operazioni R4 devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore e comunque nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, l'attività di recupero deve garantire l'ottenimento di prodotti che soddisfano i criteri specifici previsti dall'art. 184-ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché garantire la conformità alle caratteristiche stabilite dai Regolamenti in materia di End of Waste (Reg. EU n. 333/11, Reg. UE n. 715/2013, ecc..) o dal DM 05.02.1998 e s.m.i.. La conformità dei prodotti a tali specifiche tecniche deve essere garantita all'uscita dall'impianto e non a destinazione;
65. nell'ambito delle operazioni di recupero devono essere minimizzati quanto più possibile gli scarti di lavorazione. Dalle operazioni di recupero R4 non è ammessa, in generale, la produzione di materiali non conformi che non cessano la qualifica di rifiuto; la produzione di materiali non conformi classificati come rifiuti è ammessa solo in casi eccezionali e giustificati (ad es.: malfunzionamento dell'impianto) e, in ogni caso, deve essere comunicata alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche ed all'ARPAB;
66. al termine del processo di recupero finale, il gestore deve procedere alla verifica del rispetto dei criteri stabiliti per la cessazione della qualifica di rifiuto secondo le modalità e la frequenza indicate nelle disposizioni tecniche di settore, e comunque per ogni lotto commercializzato. I referti analitici e la

documentazione attestante le verifiche di conformità delle MPS ovvero ai criteri end of waste, debbono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;

67. i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
68. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
69. ogni partita di materiale, non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, da quelli che attestano l'avvenuto effettivo recupero;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

70. i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata:

Tabella riassuntiva delle emissioni									
Ditta: AURORA ECOLOGIA S.r.l.									
Localizzazione: via Basentana vecchia s.n.c. - zona industriale di Ferrandina (MT)									
Tipo di attività: PIATTAFORMA INTEGRATA PER ATTIVITÀ DI RECUPERO E TRATTAMENTO R.A.E.E., DI ROTTAMI METALLICI FERROSI E NON FERROSI PER QUANTITÀ SUPERIORI A 10 t/g.									
PUNTI DI EMISSIONE	LINEA DI TRATTAMENTO E FONTE EMISSIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm ³ /h	Altezza da terra [1] metri	Diametro mm	Sezione m ²		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
E1	PRIMA LINEA DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE: mulino a martelli, vibro trasportatore, nastri linea ferro, nastri materiali non ferrosi, granulatore, polverizzatore, vaglio, sensitometro.	20.800	7,0	700	0,385	Polveri totali	10	208,0	Valore stabilito dal C.R.I.A.B ed approvato con la D.G.R. n. 1504/2005
						Metalli :	1	20,8	Valore come da Classe II, Tabella B, comma 2, Parte I, Allegato 1 alla PARTE QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.
						Classe II	5	104,0	Valore come da Classe III, Tabella B, comma 2, Parte I, Allegato 1 alla PARTE QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.
E2	SECONDA LINEA DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE: estrazione dal polverizzatore	2.700	6,0	400	0,126	Polveri totali	10	27,0	Valore stabilito dal C.R.I.A.B ed approvato con la D.G.R. n. 1504/2005
						Metalli :	1	2,7	Valore come da Classe II, Tabella B, comma 2, Parte I, Allegato 1 alla PARTE QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.
						Classe II	5	13,5	Valore come da Classe III, Tabella B, comma 2, Parte I, Allegato 1 alla PARTE QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

[2] l'altezza dei condotti è riferita al suolo.

71. la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali (273,15°K e 101,323 kPa) ed agli effluenti secchi;
72. i valori limite di emissione ed il tenore volumetrico dell'Ossigeno di riferimento sono riferiti al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo, così come definito dalla normativa di settore;
73. gli effluenti gassosi non dovranno essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
74. l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
75. il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;

- a) un eventuale valore della concentrazione degli inquinanti pari al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni - per la portata dell'effluente gassoso secco;
- b) i condotti che emettono in atmosfera e che convogliano gli effluenti in uscita dagli impianti di filtrazione all'interno dello stabilimento devono essere provvisti di tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o contro-flangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
- c) per il campionamento degli inquinanti polveri totali (metodo manuale - norma UNIEN 13284-1:2017) e metalli (UNI EN 14385:2004) è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo dei condotti E1 ed E2 i tronchetti di prelievo, posizionati ed in numero secondo la norma UNI EN 15259 :2008, dovranno avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere muniti di contro-flangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata al corpo dei tronchetti stessi;
- d) affinché siano rispettate condizioni di flusso omogeneo all'interno dei condotti durante il campionamento, il piano di misurazione dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione dei flussi; i tronchetti di prelievo (porte di misura) dovranno essere posti in un tratto rettilineo del condotti pari a 5 diametri idraulici a monte e 2 diametri idraulici a valle (comunque 5 diametri idraulici dallo sbocco del condotto) di qualsiasi deformazione dei condotti stessi (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili; le misure saranno eseguite su sezioni trasversali dei condotti con forma e superfici costanti;
- e) i punti di prelievo degli effluenti devono essere agevolmente raggiungibili, in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma UNI EN 15259 e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.lgs. n. 81/2008);
- f) i condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa, ben visibile a distanza, con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella Tabella riassuntiva delle emissioni, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
- g) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi degli aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;
- h) le canalizzazioni, gli esaustori, i condotti e comunque tutte le superfici aventi una temperatura ustionante pari a temperature $>60^{\circ}$ C che si trovano nel raggio di azione degli operatori addetti al campionamento dovranno essere opportunamente protette o segregate mediante schermi protettivi disperdenti o isolanti (coibentati); le superfici aventi una temperatura ustionante devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica;
- i) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della data della messa in esercizio e della messa a regime del nuovo punto emissivo E2;
- j) eseguire, nell'arco di dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, n. 2 determinazioni intervallate di 5 giorni una dall'altra degli inquinanti polveri totali e metalli nell'effluente del condotto E2;
- k) eseguire gli autocontrolli analitici successivi con periodicità pari a mesi sei (6) per tutte le emissioni convogliate;
- l) comunicare, con immediatezza, alla Regione Basilicata - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M.- Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui ai punti o) e p);
- m) tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/ha del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato. Infatti, con nota prot. 893/20/fncf/fta del 21/10/2020 la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici, indirizzata a tutti i Ministeri, le Regioni, le Province ed i Comuni, invita le Pubbliche amministrazioni a non sostituire i "rapporti di prova" emessi da laboratori accreditati con i "certificati" in tutte le ipotesi previste dalle cogenti disposizioni normative.
- n) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti (sistemi di filtrazione, elettro aspiratori, ecc.), nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei componenti di tali sistemi;
- o) comunicare alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;
- p) gli esiti delle rilevazioni analitiche periodiche devono essere comunicati alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera -Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, competenti per territorio, ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- q) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e di/o di flusso di massa indicati dalla tabella riassuntiva delle emissioni, ne sarà data comunicazione immediata alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI CONVOGLIATI IN ATMOSFERA

76. attenersi all'Allegato VI alla parte QUINTA del D.lgs. n. 152/2006 per quanto attiene ai "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
77. come da punto 2.3 del medesimo Allegato VI alla parte QUINTA del D.lgs. n. 152/06, qualora le condizioni operative lo richiedano ... (omissis)... per ciascun prelievo sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione;
78. per la strategia di campionamento ed i criteri di valutazione ed identificazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n. 158/88;
79. per la misura dei parametri di caratterizzazione degli effluenti (velocità, portata, pressione e temperatura) nelle emissioni convogliate si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
80. per la determinazione delle polveri totali nelle emissioni convogliate si dovrà applicare la norma UNI EN 13284- 1:2017;
81. per la determinazione dei metalli nelle emissioni convogliate si potrà applicare la norma UNI EN 14385:2004;

EMISSIONI ACUSTICHE

82. la ditta Aurora Ecologia, **entro 60 giorni** dalla messa in esercizio dell'ampliamento deve eseguire controlli fonometrici al confine aziendale e ai ricettori, ai sensi del DM 16.03.1998, al fine del rispetto dei limiti di accettabilità previsti sia al confine aziendale che ai ricettori in base alla classificazione acustica del DPCM 01.03.1991 coerente con l'attuale PRG comunale e dell'ASI vigente nell'area;
83. le misure verranno poi ripetute con cadenza biennale. La data delle misure deve essere comunicata all'ARPAB e agli Enti Competenti con 15 giorni di preavviso;
84. ogni singolo Documento di Valutazione di Impatto Acustico prodotto dovrà allegare delle mappe (prodotte in scala adeguata) dell'ubicazione delle singole sorgenti sonore e delle postazioni di misura. Inoltre, dovrà attestare il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" relativamente al limite assoluto di immissione - "limite di accettabilità" e presso i ricettori del "limite differenziale di immissione";
85. gli esiti dovranno essere inviati all'ARPAB e agli Enti Competenti entro 30 giorni dalla esecuzione delle misure;

SCARICHI IDRICI

86. dalla documentazione presentata dalla Società AURORA ECOLOGIA S.r.l. si evince che gli scarichi idrici dello stabilimento restano invariati per cui si confermano le prescrizioni stabilite nel precedente provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Matera con D.D. n. 1413 del 25.06.2015 e successiva integrazione D.D. n. 1519 del 26.09.2016 che integralmente vengono riportate nel quadro prescrittivo di seguito indicato, recependo le prescrizioni ARPAB citate nel parere prot. G-0016890/2021 del 09.11.2021:
 - a) obbligo del gestore del rispetto dei limiti, allo scarico finale, di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 4 - scarico su suolo - per lo scarico delle acque reflue domestiche - fossa imhoff - e dalla tabella 3 per quanto concerne il trattamento delle acque di prima pioggia - scarico corpo recettore (canale) - dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;
 - b) garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agevole l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
 - c) divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
 - d) effettuare, con periodicità trimestrale, analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi per lo scarico stesso, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
 - e) eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
 - f) assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

- g) un monitoraggio semestrale del corpo idrico recettore in un punto immediatamente a valle ed uno a monte dello scarico, considerando che anche la portata eccedente quella relativa alla prima pioggia viene convogliata, tramite la condotta di by-pass, direttamente nel recettore finale;
 - h) la presenza di anomalie nel funzionamento dell'impianto e/o scarico fuori tabella, dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo pec alla Regione Basilicata, Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e all'A.R.P.A.B. e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso.
 - i) le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera – AREA III - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Via Ridola, 60- 75100 Matera;
87. il gestore deve effettuare analisi trimestrali di controllo dello scarico dal pozzetto d'ispezione attraverso cui le acque di prima pioggia e di processo, dopo essere state trattate, vengono immesse nel corpo recettore finale, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge previsti dal D.lgs. n. 152/2006, parte III, All.5, tabella 3; eventuali superamenti riscontrati devono essere comunicati alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche ed all'A.R.P.A.B. non oltre 7 (sette) giorni dall'evidenza;
88. deve essere garantito il mantenimento del pozzetto d'ispezione in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti da parte dell'A.R.P.A.B., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, Titolo III, Capo III, art. 101;
89. deve essere effettuato un monitoraggio semestrale del corpo idrico recettore in un punto immediatamente a valle ed uno a monte dello scarico, considerato che anche la portata eccedente quella relativa alla prima pioggia viene convogliata, tramite la condotta di by-pass, direttamente nel recettore finale;

PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

90. il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale ed attenersi a quanto riportato nell'elaborato allegato all'istanza (relazione generale di progetto-pag. 73);
91. prima della fase di chiusura definitiva dell'attività, il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente, all'ARPAB, all'ASM, al Comune di Ferrandina ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione;
92. il piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

PIANO DI EMERGENZA

93. prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere alla redazione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

94. la ditta deve effettuare il monitoraggio delle matrici ambientali e dei rifiuti in ingresso nonché dei rifiuti/prodotti in uscita, secondo quanto indicato nella tabella seguente, in conformità al documento di Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018:

Matrice ambientale	Parametro	U.M.	Metodo di misure	Punto di misura	Frequenza di controllo	Registrazione	REPORT (trasmissione)
--------------------	-----------	------	------------------	-----------------	------------------------	---------------	-----------------------

1. Rifiuti in ingresso	Caratterizzazione analitica		Omologa (scheda descrittiva e documentazione e analitica)	Rifiuti in ingresso per ogni nuovo produttore/detentore	Prime 300 tonnellate conferite o prime 5 settimane di conferimento per ogni nuovo produttore/detentore	Elettronica e/o cartacea	annuale
	Quantitativi	Kg o ton	Strumentale (pesatura)	Rifiuti in ingresso	Ad ogni conferimento		annuale
	Radioattività	µSv/h	Rilevatore radioattività	Rifiuti in ingresso	Ad ogni conferimento		immediata
2. Emissioni in atmosfera	Polveri totali	mg/Nm ³	Determinazione analitica	E1 (prima linea di aspirazione e filtrazione): mulino a martelli, vibrotrasportatore, nastri linea ferro, nastri materiali non ferrosi, granulatore, polverizzatore, vaglio, sensitometro	Alla messa a regime dell'impianto e successivamente ogni sei (6) mesi.	Elettronica e su registro emissioni	semestrale
	Metalli						
	Classe II						
	Classe III						
	Polveri totali	mg/Nm ³	Determinazione analitica	E2 (seconda linea di aspirazione e filtrazione): estrazione dal polverizzatore	a. Eseguire, nell'arco di dieci (10) giorni dalla notifica del provvedimento autorizzatorio, due (2) determinazioni intervallate di cinque (5) giorni una dall'altra degli inquinanti polveri totali e metalli. b. Successivamente ogni sei (6) mesi.	semestrale	
	Metalli						
	Classe II						
	Classe III						
3. Scarichi idrici	Tutti i parametri della Tab. 4 e della Tab.3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n.152/06	vari		a. corpo idrico in un punto a valle ed uno a monte dello scarico; b. pozzetto di ispezione;	a. monitoraggio semestrale del corpo idrico in un punto a valle ed un a monte dello scarico. b. monitoraggio trimestrale dello scarico dal pozzetto di ispezione	Certificati analitici	Semestrale/ trimestrale
4. Rumore	Valori assoluti in immissione in ambiente esterno	Db(A)	Valutazione fonometrica	Rilievi fonometrici su ricettori e al confine dell'impianto	entro sessanta (60) giorni dalla messa in esercizio e successivamente biennale	Relazione fonometrica	biennale

PRESCRIZIONI GENERALI

95. La presente autorizzazione è relativa alla materia ambientale. La Ditta è comunque tenuta ad acquisire ed a rispettare i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i permessi, i pareri, le comunicazioni e/o i nulla-osta di tutti gli altri Enti/Amministrazioni competenti non intervenuti in tale procedimento;
96. la Società deve predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali;
97. in caso di malfunzionamenti e/o di eventi incidentali, la Società deve essere in grado di sopperire alle conseguenti carenze di impianto ed attuare le procedure necessarie per evitare rilasci ambientali e dare comunicazione agli Enti di controllo;
98. presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni di gestione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti e di tutte le attività sopra prescritte;
99. in caso di superamento dei valori di emissione (emissioni in atmosfera, scarichi idrici ed emissioni sonore), deve essere data comunicazione entro e non oltre 5 giorni dall'evidenza del valore anomalo alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente, all'ARPAB, all'ASM, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ed al Comune di Ferrandina;
100. appena possibile e comunque nei successivi 5 giorni dalla comunicazione deve essere trasmessa agli Enti di cui al precedente punto una relazione descrittiva delle cause che hanno determinato i superamenti e le

azioni e le tempistiche poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione o dalla normativa vigente (nel caso allegando specifica documentazione che dimostri l'effettivo ripristino: analisi chimiche, rilievi fotografici ecc.);

101. la Società deve effettuare i monitoraggi delle matrici ambientali e dei rifiuti nelle modalità e frequenze indicati nelle prescrizioni precedenti e come sintetizzato nel paragrafo relativo;

102. la Società deve trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente, all'ARPAB, all'ASM, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ed al Comune di Ferrandina, una relazione di sintesi sulle attività svolte durante l'anno con indicazione dei quantitativi e tipologie di rifiuti trattati – con riferimento all'Allegato 1 -, rifiuti prodotti (allegando le relative analisi di caratterizzazione), materiali recuperati e destinazione degli stessi, dati relativi ai monitoraggi sulle emissioni in atmosfera, sulle analisi degli scarichi idrici, sulle emissioni sonore, sulla gestione dell'impianto con riferimento anche agli interventi di manutenzione svolti e ad eventi incidentali risolti;

3. di **PRECISARE** che l'autorizzazione ha durata di **10 anni** a partire dalla data del presente provvedimento e può essere rinnovata, previa presentazione a questo Ufficio di apposita istanza, almeno centottanta giorni prima della scadenza, corredata della documentazione prevista dalla modulistica di settore e dagli eventuali atti di indirizzo vigenti; se l'istanza di rinnovo è stata presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;

4. di **DISPORRE** che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'annullabilità dello stesso, la società **Aurora Ecologia s.r.l** deve presentare il piano delle garanzie finanziarie determinate come da D.G.R. n. 471/2011, rivalutate in base all'indice ISTAT, comprensive, anche, dell'indicazione dei costi per lo smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti in deposito ed i costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni come indicato all'Allegato A della predetta D.G.R.; è possibile applicare una riduzione del 40% o del 50% in caso di possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS al momento della richiesta di autorizzazione all'esercizio;

5. di **STABILIRE** che l'esercizio delle attività oggetto dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) acquisizione della comunicazione di ultimazione lavori, corredata da certificato di collaudo/regularizzare esecuzione, rilievi fotografici, ecc.;

b) (eventuale) verifica in situ da parte di questo Ufficio sulla conformità delle opere rispetto al progetto presentato;

c) accettazione delle garanzie finanziarie, che devono essere presentate **entro 60 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, e determinate come da D.G.R. n. 471/2011 e rivalutate in base all'indice ISTAT, a cui devono essere aggiunti i costi di ripristino dell'area e si può applicare una riduzione del 40% o del 50% in caso di possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS al momento della richiesta di autorizzazione all'esercizio; tali garanzie dovranno essere presentate dalla Società ed accettate da questo Ufficio prima dell'avvio all'esercizio, devono richiamare il presente provvedimento, avere durata pari al periodo di validità dell'autorizzazione più due anni ed essere predisposte secondo quanto riportato nello Schema di contratto di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 471/2011;

6. di **PRECISARE**, altresì, che:

a) la presente autorizzazione si riferisce alla realizzazione degli impianti e delle attività di esercizio così come descritte nel presente atto;

b) è demandata all'Amministrazione Comunale di Ferrandina (MT) ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;

c) la Ditta deve comunicare:

- ogni eventuale modifica gestionale o strutturale agli impianti dello stabilimento (relativi agli scarichi, agli impianti di depurazione, ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, ecc.). Qualora le

modifiche siano tali da determinare condizioni qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza di modifica/nuova autorizzazione;

- l'eventuale variazione del legale rappresentante, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti soggettivi;
- l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete ed allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti soggettivi e professionali (anche attraverso curriculum vitae);

7. di **RIBADIRE** che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni o di realizzazione del progetto in difformità rispetto a quello autorizzato, l'autorità competente procederà, per quanto di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 208, comma 13, del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
8. di **STABILIRE**, altresì, che questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base di valutazioni tecniche relative alle risultanze degli Enti preposti al controllo;
9. di **NOTIFICARE** la presente Determinazione Dirigenziale alla società interessata, alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente, al Comune di Ferrandina, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, all'A.S.M. – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, all'A.R.P.A.B. per i controlli ambientali;
10. di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg., ovvero, al Presidente della Repubblica entro 120gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza dello stesso.

Gli atti inerenti il Procedimento sono depositati presso l'Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Salvatore Margiotta**

IL DIRIGENTE

Canio Sileo

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Piattaforma integrata per attività di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rottami metallici ferrosi e non ferrosi nell'area industriale di Ferrandina (MT) - Proponente: AURORA ECOLOGIA S.R.L. - Ferrandina (MT). Autorizzazione alla realizzazione della modifica sostanziale ed all'esercizio. Modifica e sostituzione della D.D. n. 23BG.2022/D.00926 del 07.09.2022.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE **Roberto Tricomi**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

ALLEGATO N.1- Tabella gestione rifiuti

A. Elenco rifiuti in ingresso sottoposti ad attività di recupero.

Tipologia D.M. n. 186/2006	Codice EER	MESSA IN RISERVA		RECUPERO TON/ANNO	ATTIVITA' DI RECUPERO
		stoccaggio istantaneo (ton)	Stoccaggio annuale (ton)		
3.1	12.01.02 12.01.01 10.02.10 16.01.17 15.01.04 17.04.05 19.01.02 20.01.40 19.12.02 12.01.99	800	4.000	4.000	R4-R12-R13
3.2	11.05.99 11.05.01 15.01.04 20.01.40 19.12.03 12.01.03 12.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 19.10.02 17.04.07	800	3.000	3.000	R4-R12-R13
3.5	15.01.04 20.01.40	50	200	200	R4-R12-R13
5.1	16.01.16 16.01.17 16.01.18 16.01.22 16.01.06	200	1.000	1.000	R4-R12-R13
5.2	16.01.17 16.01.18 16.01.22 16.01.16 16.01.06	300	1.000	1.000	R4-R12-R13
5.3	16.08.03 16.08.04	150	600	600	R4-R12-R13
5.5	16.08.01	50	250	250	R4-R12-R13
5.6	16.02.16 16.02.14 20.01.36 20.01.40	600	2.800	2.800	R4-R12-R13
5.7	16.02.16 17.04.02 17.04.11	50	250	250	R4-R12-R13
5.8	17.04.01 17.04.11 16.01.18	100	500	500	R4-R12-R13

	16.01.22 16.02.16				
5.12	10.10.03	100	300	300	R4-R12-R13
5.16	16.02.14 16.02.16 20.01.36	500	3.600	3.600	R4-R12-R13
5.19	16.02.16 16.02.14 20.01.36	500	2.600	2.600	R4-R12-R13
TOTALE		3.800	20.100	20.100	R4-R12-R13

B. Elenco rifiuti da sottoporre solo ad attività di messa in riserva (R13)

DESCRIZIONE	Codice EER	MESSA IN RISERVA (R13)		RECUPERO (R13)
		stoccaggio istantaneo (ton)	Stoccaggio annuale (ton)	TON/ANNO
Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo	19.10.01 rifiuti di ferro e acciaio 19.10.02 rifiuti di metalli non ferrosi 19.10.06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	200	2.000	2.000
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti e limitatamente a quelle tipologie non trattabili nell'impianto	19.12.02 metalli ferrosi 19.12.03 metalli non ferrosi 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	500	7.000	7.000
Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolosi	16.02.09* trasformatori e condensatori contenenti PCB 16.02.10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09 16.02.11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12 16.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20.01.33* batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e	200	2.000	2.000

	<p>accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 20.01.35*apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi</p>			
<p>Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi Limitatamente a quelle Apparecchiature che per qualità e dimensione non possono essere trattate nell'impianto</p>	<p>16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15 20.01.34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35</p>	500	7.000	7.000
TOTALE		1.400	18.000	18.000